

R.G. 462/2022 V.G.

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies legge n. 3/2012:

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Paolo Picciolini, nato a Magliano Sabina (RI) il 17/02/1978 residente in Magliano Sabina (RI), Largo Roma n. 10, C.F. PCCPLA78B17E812X;



2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro;
3. nomina liquidatore Avv. Daniele Guidoni;
4. ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo diversa disposizione, destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel programma di liquidazione;
5. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 legge n. 3/2012 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Paolo Picciolini;
6. dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. f) legge n. 3/2012 - che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente nella misura, su base mensile, di € 1.610,00 – esclusa la “tredicesima” (ed eventuale “quattordicesima”) mensilità. Il reddito percepito in eccesso rispetto a tale importo dovrà essere messo a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. Il ricorrente, ogni quattro mesi, dovrà documentare al liquidatore le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovessero svolgere in futuro. E' fatto inoltre obbligo di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;
7. dispone che il liquidatore: - provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione, alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione; - provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice; - provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14-octies legge 3/12; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14-novies, c. 5 legge

COPIA FRANCHESCA EMISSIO. N. 48184868 DEB CA NI EIDMA CUIA IERICATA Serial#: 24f7a12cfe03a75879442cfe7218c5



- 3/12; - provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14-novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;
8. dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivata per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego;
 9. dispone che, con l'ausilio del liquidatore, la parte dispositiva del presente decreto sia pubblicata nella area web dedicata sul sito del Tribunale di Rieti;
 10. invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al G.E. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);
 11. dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel registro immobiliare;
 12. dispone che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura siano contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014.

Si comunichi alla ricorrente presso il legale, al professionista facente funzioni di O.C.C. ed al liquidatore.

SI COMUNICHI.

Rieti, 13.04.2022.

Il giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sbarra

